

COOP E TERZO SETTORE

di GIANNI ALLEGRETTI

Coop, il limite alla deducibilità degli interessi sul prestito sociale

Oltre all'onere del ricalcolo, l'operazione soffre limitazioni sia nell'importo mutuabile dal socio persona fisica, sia nell'interesse massimo per l'applicabilità delle agevolazioni.

Le cooperative sono alle prese con la determinazione della quota deducibile dal reddito degli **interessi riconosciuti ai soci sui prestiti effettuati alla cooperativa dai soci stessi**, la cui deducibilità soffre della specifica limitazione di cui all'art. 1, c. 465 L. 311/2004: gli interessi sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla **misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) aumentata dello 0,90%**. Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti ai soci a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento non al tasso e alle decorrenze applicate, ma alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.

Il riferimento è al tasso minimo spettante alle emissioni dei B.F.P. ordinari avvenute nel corso del **2019**:

- serie TF120A180914 da **1.01.2019** tasso **0,25%** limite deducibilità **1,15%** ;
- serie TF120A190322 da **22.03.2019** tasso **0,25%** limite deducibilità **1,15%** ;
- serie TF120A190628 da **28.06.2019** tasso **0,05%** limite deducibilità **0,95%** ;
- serie TF120A190910 da **10.09.2019** tasso **0,05%** limite deducibilità **0,95%** .

In pratica, il ricalcolo è da effettuare con riferimento a 2 soli periodi, dal 1.01 al 27.06 e dal 28.06 al 31.12. Tale specifica limitazione alla detrazione degli interessi ne consente l'esclusione dal calcolo per la determinazione della quota deducibile in relazione al ROL ex art. 96 del Tuir.

Con l'occasione si rammenta che il prestito effettuato alle cooperative dai soci persone fisiche, ai fini della applicabilità della ritenuta a titolo d'imposta (art. 13 D.P.R. 601/1973) soffre **2 limitazioni**: l'**ammontare del prestito**; il **tasso di interesse applicabile** pari a quello massimo applicabile alle emissioni dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti.

Nel rispetto di questi due limiti, la **ritenuta sugli interessi** nella misura del 26% è applicata a titolo **definitivo**, mentre il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni citate comporta l'inapplicabilità in toto del regime agevolativo e la ritenuta assume la natura di acconto, con il conseguente obbligo di presentare dichiarazione per il socio percipiente (risoluzione 28.07.1992, n. 11/565).

L'ammontare massimo delle somme mutuate dal socio persona fisica e dai soci delle società semplici agricole socie è soggetto, ai sensi dell'art. 21, c. 6 L. 59/1992, ad aggiornamento triennale sulla base dell'indice Istat annuo dei prezzi al consumo e così, da ultimo, per il triennio 2019/2021 è determinato in:

- **74.595,57 euro** per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e per quelle di produzione e lavoro;
- **37.297,78 euro** per le altre cooperative.

Il tasso di interesse limite ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta fa sempre riferimento ai B.F.P. con le stesse decorrenze, ma al tasso massimo applicabile a ciascuna emissione **aumentato di 2,5 punti**, che riepiloghiamo di seguito:

- serie TF120A180914 da **1.01.2019** tasso **5,00%** tasso limite **7,50%** ;
- serie TF120A190322 da **22.03.2019** tasso **7,00%** tasso limite **9,50%** ;
- serie TF120A190628 da **28.06.2019** tasso **5,25%** tasso limite **7,75%** ;
- serie TF120A190910 da **10.09.2019** tasso **3,50%** tasso limite **6,00%** .

Si precisa che ai fini dell'agevolazione deve trattarsi di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, pertanto la raccolta non può eccedere le ordinarie esigenze della cooperativa per l'espletamento delle attività di gestione.